



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 19 ottobre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2041/2016 R.G.

TRA

CUCCARO ARREDAMENTI SRL, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Cosentino, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia sud s.p.a.), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Mario Ivan Esposito, come in atti

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 03.03.2016, parte ricorrente deduceva che, in data 12.02.2016, l'Equitalia SUD Spa di Caserta notificava intimazione di pagamento n. 02820169000167458 000, basata, in parte, alla cartella esattoriale n. 02820100007113058 000. Parte ricorrente denunciava, tra gli altri vizi, l'estinzione dei crediti per prescrizione.

Si costituiva l'Inps ed eccepiva l'inammissibilità delle azioni di mero accertamento del credito, nonché l'improponibilità del ricorso per scadenza dei termini di opposizione, essendo state le cartelle regolarmente notificate, la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.

In ragione di ciò, concludevano per il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.

Si costituiva, inoltre, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia sud s.p.a.), ed eccepiva nel merito la tardività del ricorso e la non maturata prescrizione dei crediti.

Di talché chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 08.01.2020, ed è decisa, all'esito della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione non è fondata e va rigettata.

Preliminarmente, occorre procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, che devono essere correttamente inquadrate.

La natura e l'oggetto dell'opposizione nel contenzioso previdenziale non dipendono dall'atto dal quale origina la controversia, ma dai motivi dell'opposizione. Infatti la cd. "opposizione a cartella" rientra nell'art. 24 lg. 689/81 o nell'art. 617 c.p.c., a seconda che si contesti il credito o l'iscrizione a ruolo (art. 24) o si facciano valere vizi formali della cartella (art. 617).

Tuttavia il più delle volte il contribuente, mediante una pseudo impugnazione del fermo o dell'ipoteca o dei rispettivi preavvisi, in realtà contesta il credito o il diritto all'azione esecutiva in generale: per motivi originari, quando manca o è nulla la notifica della cartella non opposta nel termine; o sopravvenuti (es. prescrizione o pagamento successivi al consolidamento del titolo), ed allora trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (29 cit.).

In entrambi detti due casi l'azione è certo ammissibile, ma non perché vi possa essere interesse attuale ad impugnare, per sentirla annullare, una minaccia di adozione di misura cautelare o di garanzia come tale, ma perché l'azione in tali casi, malgrado le formule usate, non ha natura impugnatoria del preavviso, ma di accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere "in executivis" "tout court". Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, "*quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*".

Ebbene, col presente ricorso, l'opponente ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi.

E' opportuno, tuttavia, onde definire la controversia, esaminare l'eccezione formulata dagli enti convenuti concernente la natura della richiesta di dilazione di pagamento e la sua incidenza sulla eccezione prescrizione alla luce del principio della ragione più liquida.

Il principio della "*ragione più liquida*", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere

decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).

Applicando tale principio la richiesta di dilazione di pagamento ha inciso sulla decorrenza del termine prescrizionale da un lato interrompendolo e, dall'altro, integrando una rinuncia alla prescrizione già maturata con conseguente neutralizzazione delle doglianze di natura formale in quanto attestante, a contrario, la conoscenza della pretesa contributiva dell'Ente.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con argomentazioni condivise dal giudicante *“Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.”* (cfr. Cass. ord. n. 26013 del 29/12/2015).

Comunque, il contribuente che chiede la rateizzazione del versamento di contributi omessi e termini di dilazione riconosce i diritti dell'istituto previdenziale e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti. Inoltre, egli rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata, in quanto la richiesta di rateazione concretizza un impedimento alla maturazione della prescrizione, trattandosi di comportamento che rileva anche come rinuncia a far valere la prescrizione per il futuro (Cass. 26013/2015, 4829/1982, 3752/1977; Corte Appello-Roma, sent.dep. 4/9/2014, n.6602).

Il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della prescrizione può risultare, infatti, da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, trattandosi di un atto giuridico in senso stretto, che non ha natura negoziale, essendo sufficiente che esso contenga anche implicitamente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. 18904/2007, 24555/2010; cfr. Cass. 26013/2015, 4829/1982, 3752/1977, 159/1976, 2091/74; Trib.Milano-sez.lav. sent. 9/2/12). Pertanto, il comportamento in cui si concretizza l'istanza di rateizzazione del debito è incompatibile con la contestazione della pretesa contributiva, ammettendone invece la debenza.

Nel caso di specie, come sopra rilevato, la parte si è attivata a proporre istanza di rateazione prot. n. 129382 del 11.09.2012 (cfr. allegato produzione Agenzia delle Entrate Riscossione).

In conclusione l'opposizione va rigettata e la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle opposte in solido tra loro nella misura di euro 1.776,00 oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.

Santa Maria C.V., 19 ottobre 2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso